

Allegato "A" al numero 20.975 di fascicolo

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA:

"ASSOCIAZIONE GEOMETRI VOLONTARI EMILIA ROMAGNA"

**Articolo 1) Costituzione, denominazione e sede:**

1) Da moto spontaneo dei soci fondatori è costituita oggi in Bologna l'Associazione denominata "Associazione geometri volontari Emilia Romagna", senza fini di lucro, con sede legale in Bologna, via Del Monte n° 8 presso il Collegio Provinciale dei Geometri di Bologna il quale ha concesso l'uso gratuito dei locali a tempo indeterminato, con deliberazione n.904 del 12 luglio 2004.


Al Consiglio Direttivo dell'Associazione è conferito il potere di fissare, all'occorrenza, una o più sedi operative diverse da quella legale.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

3) L'Associazione si vuole inquadrata con caratteristiche strutturali e organizzative rispondenti alle prescrizioni dettate dalla Legge n.266 dell'11 agosto 1991 e dalla Legge Reg.le E.R. n.37 del 2 settembre 1996.

**Articolo 2) Scopi e finalità:**

1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di promuovere in forma di volontariato, l'attività dei Geometri liberi professionisti iscritti negli Albi dei Collegi dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle



emergenze di protezione civile.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire comunque in favore della collettività, l'Associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di:

- promuovere la figura professionale del geometra nelle attività proprie della Protezione Civile;
- promuovere anche in accordo con gli altri Enti ed Associazioni, iniziative di sensibilizzazione sui temi della previsione e prevenzione dei rischi derivanti dal verificarsi, nel nostro territorio regionale, di calamità naturali di ogni forma;
- organizzare corsi formativi e di aggiornamento professionale con contenuti tecnico pratici su tematiche di Protezione Civile connesse con le materie di competenza dei geometri;
- offrire la disponibilità dei propri associati ad operare sul territorio in condizione di emergenza;
- mettere a disposizione in situazione di emergenza, degli Enti Nazionali e Regionali che ne facciano richiesta, la conoscenza, l'esperienza e l'operatività dei propri associati per attività di monitoraggio territoriale, per predisporre piani particolareggiati di intervento in specie per le aree più fittamente antropizzate e per il concorso nella gestione delle emergenze. Ciò naturalmente assicurando in ogni caso la propria disponibilità ad aderire alle più particolari differenti richieste di intervento che vengano espresse dalla Regione

Emilia-Romagna e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;


- effettuare studi di prevenzione e protezione in casi di microcalamità;
- concorrere alla diffusione delle specifiche competenze tecniche e professionali, attraverso corsi di specializzazione, rivolti agli operatori della Protezione Civile;
- svolgere inoltre tutte quelle attività ritenute utili al conseguimento delle proprie finalità statutarie, ivi compresa la stipula di accordi di collaborazione con altre similari organizzazioni nazionali ed estere.

Il tutto nell'ambito della normativa nazionale in materia e degli accordi istituzionali fra lo Stato Italiano, le Regioni Italiane, il C.N.G., il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e gli stati dell'Unione Europea.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte anche, nelle condizioni di emergenza, gratuitamente dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.



Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

**Articolo 3) Risorse economiche:**

1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e quote associative;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, Regioni, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

**Articolo 4) Membri dell'Associazione:**

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i geometri liberi professionisti iscritti negli Albi dei Collegi della Regione dell'Emilia-Romagna che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Sono anche ammessi all'Associazione come "Soci Onorari" tutti quei personaggi, scelti dai Collegi, che per atti professionali e/o affinità culturali abbiano conferito lustro alla Categoria dei Geometri.

**Articolo 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci:**

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domanda si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, e sottoposto il tutto all'esame del Collegio dei probiviri. Il recesso da parte dei soci deve

essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima della fine dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7) L'esclusione dei soci può essere deliberata anche a fronte della ingiustificata mancata risposta di disponibilità per il conseguimento degli obiettivi sociali, reiterata per tre volte consecutive.

**Articolo 6) Doveri e diritti degli associati:**

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e della collettività;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

**Articolo 7) Organi dell'Associazione:**

1) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (se per Legge previsti);
- e) il Collegio dei Probiviri.

**Articolo 8) L'Assemblea:**


1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri scelti fra i propri associati;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio, ecc.) e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.



5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione che dovrà tenersi nell'ambito del territorio regionale. Ciò a cura e per il tramite dei Collegi aderenti a mezzo di posta elettronica. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ad esclusione di:

a) modifica dell'atto costitutivo ed allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei



presenti;

b) scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Articolo 9) Il Consiglio Direttivo:**

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei Soci.

E' riservata alla "Fondazione dei geometri dell'Emilia Romagna" la designazione di uno dei membri del Consiglio Direttivo.


Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possano fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.



4) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più Anziano.

E' considerato Consigliere Anziano, nell'ordine, quello che ha ricoperto la carica per un maggior numero di anni, quello che è membro dell'Associazione da più tempo ed infine quello più anziano per età.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso che nelle riunioni del Consiglio Direttivo si verifici la presenza di un numero pari dei suoi componenti è stabilito che il voto del Presidente avrà valenza doppia.

7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha

presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

**Articolo 10) Il Presidente:**


1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente ed in caso di indisponibilità anche di quest'ultimo al Consigliere più Anziano (come indicato al precedente art. 9 n.5).

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

**Articolo 11) Collegio dei Revisori dei Conti:**

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti - che sarà istituito nel caso in cui l'assemblea degli associati lo ritenesse opportuna - è formato da tre membri, scelti dall'elenco dei "Soci Onorari", eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla periodicamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di presentazione.



**Articolo 12) Collegio dei Probiviri:**

1) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti Probiviri i componenti il Consiglio Direttivo. Tale Collegio ha il compito di esaminare le reelezioni ed i procedimenti disciplinari.

**Articolo 13) Gratuità delle cariche associative:**

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

**Articolo 14) Caratteristiche:**

1) In considerazione delle finalità sociali e fortemente umanitarie che l'Associazione si propone, la stessa avrà spiccate caratteristiche di apertività e aconfessionalità.

**Articolo 15) Norma finale:**

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

**Articolo 16) Rinvio:**

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

**Articolo 17) Norme transitorie:**

1) Le mansioni del primo Consiglio Direttivo che si intende

provvisorio, saranno assolte per un periodo massimo di un anno. Entro un anno dall'approvazione del presente atto, dovrà essere convocata l'Assemblea degli associati che procederà ad eleggere il Consiglio Direttivo e tutti gli organi previsti dal presente statuto.

F.to Ugolini Daniele

F.to Giuseppe De Laurentis

F.to Luigi Canossa

F.to Giuliana Fossa

F.to Marco Magli

F.to Enrico Marfoggia

F.to Roberto Ricci

F.to Lauro Lazzari

F.to Luigi Mancini

F.to Balzarelli Paolo

F.to Nello Petrolini

F.to Walter Tarasconi

F.to Claudio Ghetti

F.to Mario Grisetti

F.to Paolo Fabbri

F.to Gian Paolo Ultori

F.to Giuliano Villi

F.to Vincenzo Maria Santoro Notaio